

DIRITTO SOCIETARIO

I prestiti tra privati e i limiti per la raccolta del risparmio

di **Fabio Pauselli**

La Banca d'Italia l'8 novembre scorso ha pubblicato un provvedimento recante **disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche** che entrerà in vigore **dal 1° gennaio 2017**. Trattasi di un elaborato alquanto interessante che raccorda al suo interno, oltre alle disposizioni in materia presenti nel TUB, anche le note delibere del CICR del 19 luglio 2005 e del 22 febbraio 2006.

L'[articolo 11 del TUB](#) definisce raccolta del risparmio quell'attività consistente nell'acquisizione di fondi con **obbligo di rimborso**, vietando tali attività ai **soggetti diversi dalle banche**. Da un lato esclude talune fattispecie dalla **nozione di raccolta del risparmio tra il pubblico**, dall'altro elenca le **deroghe al citato divieto** nei confronti dei soggetti non bancari. Sotto il primo profilo, che ci interessa in questa sede, **non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico** la ricezione di fondi **connessa all'emissione di moneta elettronica** o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento e quella che, in conformità dei limiti e dei criteri fissati dal CICR, è **effettuata presso specifiche categorie** di soggetti individuate in ragione di **rapporti societari e di lavoro**.

Come accennato, costituisce raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso anche quando **i tempi e l'entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi**, come quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o di uno specifico affare, oppure nei casi in cui esso, **ancorché escluso o non esplicitamente previsto**, sia **desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari** connessi con l'operazione.

Ovviamente viene sancito che **non costituisce obbligo di rimborso** la partecipazione a una **quota degli utili derivanti dall'attività dell'impresa** oppure la **ripartizione del patrimonio netto in sede di liquidazione**. In linea generale, tuttavia, viene specificato che la distinzione tra quelle fattispecie implicanti attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso e quelle in cui detto obbligo è escluso deve essere individuata avendo riguardo **alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere**, a prescindere dalla **configurazione giuridica assunta**.

Il provvedimento in esame elenca tutte quelle attività connesse con l'acquisizione di fondi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico e, nello specifico, quelle:

1. connesse con **l'emissione di moneta elettronica** o da **inserire in conti di pagamento** utilizzati esclusivamente **per la prestazione di servizi di pagamento**;

2. connesse con **l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento** (ad es. carte prepagate) che possono essere **utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente** o, in base ad un accordo commerciale con l'emittente, **all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi** o per una gamma limitata di beni o servizi;
3. effettuate presso **soci, dipendenti o società del gruppo**;
4. effettuate sulla base di **trattative personalizzate con singoli soggetti**, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma **più ampia di rapporti di natura economica** con il soggetto finanziato;
5. effettuate presso **soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale**, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

Il provvedimento in esame riprende e amplia un concetto già definito in occasione delle prime delibere in materia emesse dal CICR, ovvero che i generici **prestiti tra privati** o i **prestiti tra società e terzi finanziatori** non professionali sono pacificamente ammessi purché dal contratto emerga con chiarezza la natura di "finanziamento" del rapporto stesso e che si sia formato per iniziativa e sulla base di una trattativa personalizzata tra le parti. È evidente, tuttavia, che il reperimento di risorse effettuato in tal modo **non deve presentare** connotazioni, quali **la numerosità e la frequenza**, tali da configurarsi **come una forma di raccolta di risparmio tra il pubblico**.

In questo contesto è noto che le società possano **raccogliere risparmio presso i soci** ricorrendo, oltre che all'emissione di strumenti finanziari, anche a modalità diverse, purché tale facoltà sia prevista nello Statuto. È preclusa, tuttavia, la **raccolta di fondi a vista** e ogni forma di raccolta **collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento** a spendibilità generalizzata. In tal senso il provvedimento della Banca d'Italia ricalca le disposizioni civilistiche in materia, specificando che la generalità delle società (non cooperative) possono **effettuare raccolta di risparmio**, senza alcun limite, esclusivamente **presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale** risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano **iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi**, condizioni che, come specificato, **non sono richieste nelle società di persone**.

